



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



## **Bando misura 214 – Pagamenti agroambientali**

**Sottomisura 1** (Agricoltura a basso impatto ambientale)

**Azione 8** (Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici)

**Sottomisura 2** (Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali)

**Azione 1** (Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche ai fini faunistici)

**Sottoazione 1** (Manutenzione di habitat)

**Sottoazione 2** (Colture a perdere per la fauna selvatica)

### **CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Rispetto della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di protezione

delle colture e relativi impegni

Art. 5 - Descrizione delle azioni e degli impegni

Art. 6 - Obiettivi della misura

Art. 7 - Area di applicazione

### **CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE**

Art. 8 - Requisiti di ammissibilità

Art. 9 - Criteri di selezione

### **CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO**

Art. 10 - Risorse finanziarie disponibili

Art. 11 - Tipologia ed intensità del contributo

Art. 12 - Cumulabilità

### **CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO**

Art. 13 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento

Art. 14 - Modifica o revoca parziale alle domande di aiuto/pagamento

Art. 15 - Modalità e termini della presentazione annuale delle domande di pagamento

Art. 16 - Documentazione

Art. 17 - Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto

Art. 18 - Modalità di erogazione del contributo

Art. 19- Anticipo pagamenti

### **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

Art. 20 - Impegni essenziali

Art. 21 - Impegni soggetti a riduzioni graduali

Art. 22 - Clausola compromissoria

Art. 23 – Clausola di revisione

### **CAPO VI – NORME FINALI**

Art. 24 - Disposizioni di rinvio

Art. 25 - Informazioni e strutture di attuazione

Art. 26 - Controllo e trattamento dei dati personali

## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e finalità

1. In attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla deliberazione n. 2985 della Giunta regionale 30 novembre 2007 (di seguito PSR), il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti, di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a valere sulla Misura 214 - Pagamenti agroambientali e, in particolare, gli interventi di cui alla Sottomisura 1 (agricoltura a basso impatto ambientale) - Azione 8 (Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici) e alla Sottomisura 2 (agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali) - Azione 1 (costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche ai fini faunistici) - Sottoazione 1 (Manutenzione di habitat) e Sottoazione 2 (Colture a perdere per la fauna selvatica)

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR; da ora AdG;
- b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della singola misura e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; per la misura 214 tale struttura è individuata nel Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti delle misure del PSR; per la misura 214 tale unità organizzativa corrisponde con gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) competenti per territorio come meglio individuati all'articolo 26;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- e) impegni agroambientali: insieme di operazioni agronomiche poste in essere per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti nelle singole azioni. A fronte di tali impegni viene corrisposto un aiuto per unità di superficie oppure per unità bestiame adulto (UBA). Gli impegni vengono assunti per una durata di cinque anni;
- f) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- g) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- h) domanda di pagamento: la domanda finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- i) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- j) SIAN : sistema informativo agricolo nazionale;
- k) regolamento generale: il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40;
- l) scheda di misura: la scheda della misura 214 facente parte dell'allegato D del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione

### **Art. 3 – Soggetti beneficiari**

1. Sono beneficiari, ai fini del presente bando:

a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che conducono nella regione una unità tecnico-economica (UTE) per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;

b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), che conducono nella regione almeno una UTE. I soggetti per i quali non opera l'obbligo di iscrizione al registro di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1999, n. 375 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 8/1996 e successive modifiche ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - I.A.T.P.)

2. Per quanto riguarda la sola Sottomisura 1, Azione 8 possono beneficiare i soggetti di cui al comma 1. che non svolgano attività zootecnica.

### **Art. 4 – Rispetto della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e di protezione delle colture e relativi impegni**

1. Per l'accesso alla misura 214 è obbligatorio essere in possesso dei requisiti previsti in materia di condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) e quelli minimi previsti in materia di fertilizzanti e protezione delle colture ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio del 18 gennaio 2009, n. 73 (che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE), n. 247/2006, (CE) 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003), del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e conseguenti delibere di Giunta regionale di recepimento.

2. I beneficiari sono tenuti al rispetto del regime di condizionalità sull'intera azienda per tutto il periodo d'impegno.

3. Per quanto riguarda il rispetto degli impegni trova applicazione la clausola di revisione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 46 del regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e qualora il beneficiario non accetti detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto già percepito.

### **Art. 5 – Descrizione delle Azioni e degli impegni**

1. La durata degli impegni per i beneficiari che aderiscono alla "Campagna 2012" è di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2012, fatto salvo quanto disposto all'art. 23.

Il termine "Campagna", ai fini del presente bando, fa riferimento all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

2. Le sottomisure e le azioni poste a bando sono:

Sottomisure	Azioni
-------------	--------

1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 8 - Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici
2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici  Sottoazione 1 (Manutenzione di habitat) Sottoazione 2 (Colture a perdere per la fauna selvatica)

3. Gli impegni previsti per le Sottomisure e Azioni poste a bando sono quelli di cui alla scheda di misura facente parte dell'allegato "D" al regolamento generale 40/2011 e, in particolare:

**a) per la Sottomisura 1 – Azione 8:**

- 1) le aziende beneficiarie sono soggette al rispetto degli impegni e dei vincoli di seguito elencati:
  - 1.a) devono essere impiegati esclusivamente letami, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 7 aprile 2006 (recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina agronomica degli effluenti di allevamento);
  - 1.b) l'impegno dovrà coinvolgere, nel quinquennio, la totalità o parte della SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili dell'azione 8;
  - 1.c) nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale palabile assimilato pari a:
    - per le Zone Vulnerabili ai nitrati (ZVN), letame ed assimilati per una quantità corrispondente a non più di 120 chilogrammi/ettaro di azoto al campo e non meno di 80 chilogrammi/ettaro;
    - Zone non Vulnerabili ai nitrati (non ZVN), letame ed assimilati per una quantità pari a non più di 240 chilogrammi/ha di azoto al campo e non meno di 160 chilogrammi/ha;
  - 1.d) nei terreni a seminativo deve essere effettuato l'interramento del letame tramite opportune lavorazioni superficiali;
- 2) la superficie oggetto di impegno non dovrà essere inferiore a 3 ettari;
- 3) all'atto della presentazione della domanda il richiedente allega un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) in cui sono descritte dettagliatamente le particelle sulle quali verrà effettuato lo spargimento dei letami e che preveda inoltre le quantità ed il tipo di materiale da utilizzare nonché la localizzazione, nei cinque anni d'impegno;
- 4) è obbligatorio l'inserimento dei terreni oggetto di premio nella Comunicazione Semplificata o Completa, secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del decreto ministeriale 7 aprile 2006 in vigore dalla quale desumere la quantità complessiva di azoto totale di origine zootecnica, distribuito per mezzo del letame, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, la redazione del PUA Semplificato o Completo;
- 5) sono rispettati gli obblighi ed i criteri di utilizzazione agronomica del letame definiti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale di recepimento;
- 6) é assicurato che la quantità distribuita di materiale organico per anno attraverso la presente azione, non determini un superamento dell'apporto medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull'ultimo triennio, di fosforo assimilabile (misurato come P2O5) sia di origine organica che di sintesi.

**b) per la Sottomisura 2 – Azione 1 – Sottoazione 1 (Manutenzione di habitat):**

**1) IMPEGNI PER LE SIEPI, ANCHE ALBERATE E LE PICCOLE SUPERFICI BOScate**

1. Le operazioni di manutenzione comportano:
  - a) il mantenimento o la costituzione della fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 metro, fatti salvi i limiti di proprietà, preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno;

- b) nel caso di rimpiazzo di fallanze o di rinfoltimenti, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. Gli alberi morti o deperienti vanno rimossi solo nel caso in cui la loro presenza costituisca minaccia per l'incolumità di persone, animali o cose;
- c) divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto;
- d) nelle fasce di rispetto il beneficiario deve eseguire almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio.

2. La superficie minima di adesione è 0,1 ettari e la superficie massima di adesione non può superare il 20 per cento della SAU riferita al primo anno d'impegno.

## **2) IMPEGNI PER GLI STAGNI ED I LAGHETTI DI ACQUA DOLCE E LE RISORGIVE**

1. Le operazioni di manutenzione comportano:
  - a) il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo cause di forza maggiore); stagni e laghetti possono essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre;
  - b) l'estensione della superficie sommersa nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 14 agosto non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto (salvo cause di forza maggiore);
  - c) il mantenimento o la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno cinque metri e investita a vegetazione erbacea e/o arborea-arbustiva; nel caso di creazione della fascia e/o rimpiazzii, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali;
  - d) l'esecuzione, nelle fasce di rispetto inerbite, di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio;
  - e) il controllo e l'asporto della vegetazione acquatica e dei sedimenti, se necessario, deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 gennaio;
  - f) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;
  - g) il divieto di immissione di sostanze inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere;
  - h) il divieto di immissione di specie vegetali e animali alloctone; eventuali esemplari presenti dovranno essere rimossi, conformemente alle leggi vigenti;
  - i) il divieto di immissione di pesci.
2. La superficie minima di adesione è 0.01 ettari e la superficie massima di adesione è di 1 ettaro.

## **3) IMPEGNI PER I PRATI STABILI NATURALI**

1. Hanno titolo al premio della presente sottoazione i prati stabili naturali, così come definiti all'articolo 2 integrato dall'allegato A della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) ed individuati con l'inventario dei prati stabili naturali descritto all'articolo 6 della medesima legge regionale.
2. Fermi restando i divieti e le norme di tutela previsti dalla legge regionale 9/2005 ed i vincoli attivati in applicazione delle normative relative a "Natura 2000", le operazioni di manutenzione comportano:
  - a) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;
  - b) l'obbligo dell'estirpo del novellame delle specie arboree ed arbustive almeno una volta ogni due anni;

c) l'obbligo dell'estirpo delle infestanti arboree ed arbustive e del ripristino delle condizioni di falciabilità per le superfici individuate come abbandonate infeltrite o abbandonate incespugliate nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della LR 9/2005;

d) l'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa, dopo il 30 giugno; per i prati stabili naturali appartenenti alla categoria dei prati umidi le operazioni di sfalcio e asporto della biomassa devono essere effettuate tra il 1 e il 31 luglio o durante l'inverno in condizioni di suolo ghiacciato. L'obbligo non è vigente per le alleanze di vegetazione *Phragmites communis*;

e) lo sfalcio può non essere effettuato su una superficie non superiore al 10%, in rotazione nel corso del quinquennio d'impegno, per favorire le specie vegetali biennali e gli invertebrati ad esse legate;

f) la superficie minima di adesione è 0,04 ettari.

3. Al presente impegno si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati, paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".

#### **4) IMPEGNI PER I SISTEMI MACCHIA-RADURA**

1. Le operazioni di manutenzione comportano:

a) l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, con raccolta della biomassa, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un carico non superiore a 0.8 UBA/ettari e comunque tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso;

b) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.

2. La superficie a macchia deve essere compresa tra il 10 ed il 50 per cento della superficie complessivamente impegnata a macchia-radura.

3. È ammessa la semina di colture a perdere con gli impegni previsti al paragrafo "Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica" della presente azione, su una superficie non superiore al 15 per cento di quella impegnata con la presente azione.

4. Qualora siano presenti sulla superficie a radura stagni, laghetti e/o risorgive, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive" della presente azione.

5. Qualora siano presenti sulla superficie a radura prati stabili naturali, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per i prati stabili naturali" della presente azione.

6. La superficie minima di adesione è 1 ettaro.

##### **c) per la Sottomisura 2 – Azione 1 – Sottoazione 2 (Colture a perdere per la fauna selvatica)**

1. Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono:

a) coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra mais, sorgo, girasole, miglio, panico, colza, saggina, cavolo da foraggio, frumento, orzo, cardo e grano saraceno;

b) le colture a perdere devono essere seminate in fasce larghe al massimo 15 metri, con interfila massima di 1 metro. Nelle interfile è ammessa la semina di foraggiere;

c) le fasce soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse dalle superfici limitrofe non impegnate a colture a perdere;

d) le superfici soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse rispetto a quelle utilizzate l'anno precedente;

e) è vietato l'impiego di concimi chimici di sintesi;

f) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa la lavorazione meccanica;

- g) la coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna fino al 15 marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto; dal mese di ottobre - novembre è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia alla fauna selvatica.
2. Hanno titolo al presente premio solo i terreni già coltivati a seminativo nell'ultimo biennio, compreso il set-aside.
  3. Sono comunque rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni previste dal Piano faunistico regionale.
  4. Gli appezzamenti destinati alle colture a perdere dovranno essere localizzati almeno a 100 m da insediamenti abitativi e almeno a 50 metri da strade asfaltate.
  5. La dimensione dei singoli appezzamenti deve essere compresa tra 500 e 5000 metri quadrati.
  6. La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere inferiore a 1 ettaro all'anno; la superficie massima impegnata non può superare il 20 per cento della SAU aziendale riferita al primo anno d'impegno e comunque i 10 ettari per beneficiario.
  7. Alla domanda annuale deve essere allegata una idonea planimetria catastale con l'evidenza delle superfici impegnate.

#### **Art. 6 – Obiettivi della misura 214**

1. Ai fini del presente bando si finanziano le sottoazioni e le azioni di cui all'articolo 5 facenti riferimento agli impegni di cui al comma 3 dello stesso articolo che i richiedenti si assumono con le domande di cui agli articoli 13 e seguenti.
2. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla "Condizionalità" e dai "Requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria e di cui all'articolo 4.
3. Ai fini del presente bando, la misura 214 persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
  - a) favorire una gestione dello spazio naturale compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
  - b) favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
  - c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio.

#### **Art. 7 – Area di applicazione**

1. Per la Sottomisura 1, Azione 8 "Diffusione dei reflui zootecnici", le superfici ammissibili sono le aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'allegato 1 del PSR.
2. La Sottomisura 2, Azione 1, Sottoazione 1 "Manutenzione di habitat" si applica:
  - a) alle siepi, anche alberate e piccole superfici boscate: nelle Zone A (Poli urbani) e B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);
  - b) agli stagni e laghetti di acqua dolce, risorgive: nelle Zone A (Poli urbani), B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata) delle Province di Udine e Pordenone e nell'intero territorio delle Province di Trieste e di Gorizia;
  - c) nei rati stabili naturali: territori dei comuni elencati nell'allegato B della legge regionale 9/2005;
  - d) nei sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);
3. La Sottomisura 2, Azione 1, Sottoazione 2 "Colture a perdere per la fauna selvatica" si applica nella Zona B, Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata.

### **CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE**

#### **Art. 8 – Requisiti di ammissibilità**

1. Non sono ammesse a pagamento le domande per importi inferiori a euro 400,00 (quattrocento/00.-) per anno.
2. I requisiti di ammissibilità specifici per ogni Azione sono quelli di cui alla scheda di misura.

#### **Art. 9 – Criteri di selezione**

1. Per la Sottomisura 1 . Azione 8, i criteri di selezione sono i seguenti:

Individuazione Comune (in rapporto alle zone omogenee SO) sulla base della prevalenza SAU aziendale	Tenore SO	Punteggio attribuito sulla base del comune (individuato dalla localizzazione della SAU aziendale prevalente) inserito nelle classe definita di zona omogenea di SO	Punteggio attribuito sulla base della SAU prevalente per comune qualora inserito in ZVN.  Es.	
UD_B_O	2.04	20	6	Criterio di priorità: Prevalenza a domande aventi superfici richieste più piccole (a crescere).
GO_A_O	2.11	19		
PN_B_O	2.19	19		
UD_B_V	2.47	18	6	
UD_A_O	2.59	18	6	
GO_B_O	2.96	17		
UD_A_V	3.22	17	6	
PN_A_O	3.71	16		
TS_C_O	4.97	0		
PN_A_V	5.09	0	6	
GO_C_O	7.65	0		

2. Per la Sottomisura 2. Azione 1, i criteri di selezione sono i seguenti:

A) Le domande sono selezionate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri territoriali:

- a) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR;
- b) zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/75 con priorità alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR;
- c) aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR, con priorità alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR

B) Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali di cui al punto 4., si considera la superficie impegnata prevalente in rapporto alla superficie complessivamente impegnata.

C) Qualora necessario, le domande sono ulteriormente selezionate sulla base dell'estensione della superficie impegnata, dando peso decrescente all'aumentare della medesima.

D) Le domande presentate secondo quanto previsto all'articolo 23, del regolamento (CE) della Commissione, del 30 novembre 2009, n. 1122 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, sono considerate al fine della loro ammissibilità a finanziamento solo dopo l'ammissione a finanziamento di tutte le domande presentate entro i termini previsti dal bando e anche per questa tipologia di domande trovano applicazione i criteri di priorità descritti nel presente paragrafo.

### CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 10 – Risorse finanziarie disponibili

1. La disponibilità finanziaria di fondi cofinanziati Health Check per l'azione 1.8 del presente bando è di euro 1.591.000,00 (un milione cinquecentonovantaunomila/00), dei quali euro 954.600,00 (novecentocinquantaquattromilaseicento/00) relativi alla quota di cofinanziamento dell'Unione Europea – FEASR ed euro 636.400,00 (seicentotrentaseimila/00) relativi alla quota di cofinanziamento dello Stato. La quota per la singola annualità di impegno è pari ad euro 318.200,00 (trecentodiciottomiladuecento/00).

2. La disponibilità finanziaria di fondi cofinanziati health check per l'azione 2.1 del presente bando è di euro 834.167,00 (ottocentotrentaquattromilacentosessantasette/00), dei quali euro 500.500,00 (cinquecentocinquemila/00) relativi alla quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro 333.667,00 (trecentotrentatremilaseicentosessantasette/00) relativi alla quota di cofinanziamento dello Stato. La quota per la singola annualità di impegno è pari ad euro 166.833,40 (centosessantaseimilaottocentotrentatre/00.-).

3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

4. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, possono finanziare esclusivamente il finanziamento di ulteriori domande mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19.

#### Art. 11– Tipologia e intensità del contributo

1. Le tipologie delle azioni e delle sottoazioni e le singole intensità di aiuto (premi) previste per le stesse sono riportate nelle tabelle che seguono:

Impegno	<b>Azione 8 – Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici</b>	
	Zonizzazione	
	Zone vulnerabili da nitrati	Zone non vulnerabili da nitrati
Distribuzione del letame	114 euro	173 euro

--	--

Impegno	<b>Sottomisura 2 Azione 1– Manutenzione di habitat</b>	
	Pre-esistenti	Nuova costituzione
	Premio €/ha/anno	Premio €/ha/anno
Siepi e boschetti	150	450
Stagni, laghetti e	200	-

risorgive		
Prati stabili naturali Macchia radura	250	-
Macchia - radura	200	450

Impegno	<b>Sottomisura 2 Azione 2– Colture a perdere per la fauna selvatica</b>	
Coltivare almeno 2 colture a perdere	300 euro	

#### **Art. 12 – Cumulabilità**

1. I premi previsti azioni di cui al presente bando ove commisurati alla superficie non sono cumulabili tra loro per le stesse superfici impegnate.
2. I premi di cui al presente bando non sono cumulabili con quelli relativi alla Misura 213 - Indennità Natura 2000 e sono cumulabili con quelli della Misura 211 “Indennità a favore di agricoltori delle zone montane”.
3. Il premio della Sottomisura 2, Azione 1, Sottoazione 1 (Manutenzione di habitat) è cumulabile con quello della Misura 216 - Azione 2 (costituzione di siepi, anche alberate e piccole superfici boscate, stagni e laghetti di acqua dolce, sistemi macchia radura).
4. Al fine di evitare sovracompensazioni nell'erogazione dei premi le azioni previste dal presente bando sono cumulabili con quello supplementare previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 con le eccezioni previste dal PSR relativamente al sostegno specifico agli agricoltori.

### **CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO**

#### **Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento**

1. Le domande di aiuto/pagamento sono compilate e rilasciate sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro il 15 maggio 2012.
2. Le domande di cui al comma 1 sono possono essere rilasciate entro e non oltre venticinque giorni successivi al 15 maggio 2012, secondo quanto disposto dall'organismo pagatore AGEA e dalla sua circolare AGEA 6 aprile 2011, n. 17, e in questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) 1122/2009, per ogni lavorativo successivo trova applicazione una penalità pari all'1%.
3. La domanda di aiuto/pagamento, sottoscritta dal richiedente, è presentata all'ufficio attuatore dopo il suo rilascio e comunque entro il 29 giugno 2012 ore 12.00 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18, a pena di inammissibilità.
4. Le domande di cui ai commi 1 e 2 rilasciate a sistema successivamente al 11 giugno 2012 sono irricevibili.
5. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello disponibili a portale SIAN o non compilate correttamente anche secondo quanto previsto dalla circolare AGEA 17/2011.
6. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 14 – modifica o revoca parziale alle domande di aiuto/pagamento**

1. La domanda di aiuto/pagamento può essere modificata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 1122/2009 entro il 31 maggio 2012.

2. Le domande di revoca parziale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 1122/2009 saranno accolte fino al momento della comunicazione al beneficiario delle eventuali irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

#### **Art. 15 – Modalità e termini di presentazione annuale delle domande di pagamento**

1. Le domande di pagamento sono presentate annualmente a decorrere dal 2013 da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto/pagamento è stata ammessa a finanziamento, nei modi e nei termini stabiliti con decreto dell'AdG.

#### **Art. 16 – Documentazione**

1. La domanda di aiuto/pagamento è corredata a pena di inammissibilità dalla documentazione che segue:

- a) copia semplice di un valido documento di identità del richiedente o del soggetto legittimato a sottoscrivere la domanda nei modi di legge;
- b) documentazione prevista per ogni singola azione.

2. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

#### **Art. 17 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto**

1. A norma dell'articoli 14 e 15 del regolamento 40/2011, a seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande, gli uffici attuatori danno notizia dell'avvio del procedimento.

2. Gli uffici attuatori svolgono l'istruttoria secondo quanto definito dall'articolo 45 del regolamento 40/2011.

#### **Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo**

1. L'erogazione del premio avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento 40/2011.

#### **Art. 19 – Anticipo pagamenti**

1. A norma dell'articolo 46 del regolamento 40/2011 la liquidazione dell'anticipo è eseguita in conformità a quanto disposto dall'organismo pagatore.

### **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

#### **Art. 20 – Impegni essenziali**

1. Sono impegni essenziali quelli il cui inadempimento, comportando il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della misura, sono sanzionati con la decadenza totale. In tali casi trova applicazione il decreto ministeriale 30125/2009 per l'misura/azione di cui trattasi con conseguente recupero degli importi eventualmente già liquidati.

2. Gli impegni essenziali sono individuati nella scheda di misura e con il decreto della Giunta regionale n. 139 del 01 febbraio 2012 (Individuazione dei casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla misura 214 del PSR 2007-2013 in attuazione del decreto ministeriale 30125 del 2009).

#### **Art. 21 – Impegni soggetti a riduzioni graduali**

1. Sono impegni accessori quelli la cui inosservanza comporta una riduzione percentuale dell'aiuto riferito alla misura ed all'anno interessati.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, elencati all'interno della scheda di misura del regolamento generale, gli uffici attuatori dispongono la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate. Le percentuali di riduzione delle somme concesse e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con la delibera della Giunta regionale 139/2012.

### **Art. 22- Clausola compromissoria**

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007.

### **Art. 23 – Clausola di revisione**

1. Trova applicazione l'ultimo paragrafo dell'articolo 46 del regolamento 1974/2006 come modificato dal regolamento 14 luglio 2011, n. 679 (che modifica il regolamento (CE 1974/2006).

## **CAPO VI - NORME FINALI**

### **Art. 24 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del PSR e del relativo regolamento generale.

2. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

### **Art. 24 - Informazioni e strutture di attuazione**

1. Gli uffici attuatori competenti per territorio presso i quali vanno presentate le domande di aiuto sono i seguenti:

#### Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

indirizzo TOLMEZZO - Via San Giovanni Bosco 8

telefono: 0433 2457

*ispettorato.agrifor.tolm@regione.fvg.it*

Responsabile del procedimento: il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

#### Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefono: 0434 5291

*ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it*

Responsabile del procedimento: il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

#### Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35

telefono: 0481 386253

*ipa.go.agrifor@regione.fvg.it*

Responsabile del procedimento: il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

#### Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

indirizzo UDINE - Via Sabbadini 31

telefono: 0432 555860

*ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it*

Responsabile del procedimento: il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

2. Oltre che alle strutture di attuazione elencate al comma 1 ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste alla seguente struttura di coordinamento:

#### Ufficio responsabile di misura

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio sviluppo rurale

Telefono: 0432 555509

**Art. 25 - Controllo e trattamento dei dati personali**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 196/2003.